



IL TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

Dott.	Bruno Gilotta	Presidente
Dott.	Giangiacommo Lacentra	Giudice
Dott.	Alessandro Farolfi	Giudice Rel

Sul ricorso presentato da S. s.p.a., dep. il 02/08/2013, avente ad oggetto la richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f. - concluso in Milano il 01/08/2013 fra la medesima istante, da un lato, e Intesa San Paolo s.p.a., Unicredit s.p.a. e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., dall'altro, in pari data trasmesso per la pubblicazione al Registro delle Imprese dalla CCIA di Ravenna, poi avvenuta in data 26/08/2013

Ha emesso il seguente

DECRETO

1. Il ricorso

Il ricorso proposto da S. s.p.a. in data 02/08/2013 attiene alla richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f., concluso con il ceto bancario il 01/08/2013 ed in pari data trasmesso per la pubblicazione sul registro delle imprese alla CCIA di Ravenna, incombenza poi

eseguito il successivo 26 agosto. In estrema sintesi, l'accordo raggiunto con le banche creditrici prevede la ristrutturazione del debito verso le stesse sulla scorta di un Piano industriale e finanziario redatto con supporto della KPMG Advisory s.p.a. e che si fonda, da un lato, sulla concessione di nuova finanza e sulla dilazione temporale dei debiti pregressi, di cui si prevede il rientro dal 2017 al 2023 con meccanismo cash sweep; dall'altro la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare "c.d. Parte a Terra" con tempistica coerente alla parte finanziaria; lo iato temporale sino all'effettiva vendita degli immobili sarà occupato dall'attività di concessione in affitto sia dei posti barca che delle unità residenziali (per queste ultime prudenzialmente si stima un'occupazione di 10 sett. annue per unità). E' inoltre previsto un piano di contenimento dei costi operativi che prevede la riduzione dei compensi di amministratori e sindaci e la cessazione di costi per personale dipendente dal 2014.

Contestualmente è stato presentato ricorso ex art. 182 *quinquies* l.f. volto al riconoscimento di finanziamenti prededucibili (c.d. finanza ponte) per l'importo complessivo di euro 2.600.000 ed alla facoltà di eseguire pagamenti di crediti anteriori (i finanziamenti sono destinati al completamento delle opere di urbanizzazione e collaudo, ad investimenti relativi alle parti "a Mare" e "a Terra", al pagamento di *advisor*/professionisti della procedura ed al rimborso del canone di concessione demaniale, secondo quanto più dettagliatamente indicato al par. 2.2. della relazione del professionista attestatore dott. C. Fe.). Detta istanza è stata autorizzata con provvedimento di questo Tribunale in data 9 agosto 2013 al cui contenuto integralmente si rinvia.

La conclusione dell'accordo e l'ottenimento della nuova finanza hanno consentito l'arresto del procedimento di decadenza della concessione demaniale sulla quale si fonda la possibilità di valorizzazione adeguata del patrimonio e dei diritti spettanti alla ricorrente, ma nell'interesse dell'intero ceto creditorio.

L'accordo ed il sottostante piano sono corredati da attestazione del professionista in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla possibilità di provvedere all'integrale pagamento dei creditori estranei.

2. L'accordo di ristrutturazione dei debiti

L'accordo di ristrutturazione dei debiti appartiene al più ampio novero delle soluzioni negoziate della crisi di impresa (secondo altra terminologia contratti sulla crisi di impresa) ma, secondo l'opinione più accreditata, lo stesso non dà luogo ad una procedura concorsuale.

Ne sono indici eloquenti:

- a) la mancanza di una fase di ammissione alla procedura, il cui inizio riposa esclusivamente sulla iniziativa privatistica e stragiudiziale del imprenditore debitore;
- b) l'assenza di organi della procedura al pari di curatore o commissario giudiziale;
- c) la mancanza di un vincolo di maggioranza, proprio invece delle deliberazioni concordatarie e, oggi, dopo la novella apportata dal d.l. 179/2012 alla L. 3/2012, del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento: l'accordo ex art. 182 bis l.f. non si sottrae alla regola privatistica contrattuale secondo cui l'accordo ha "forza di legge" fra le parti (art. 1372 c.c.) ed è tendenzialmente irrilevante per i terzi (secondo l'adagio *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*) sì che il raggiungimento della percentuale del 60% prevista dalla citata disposizione della l.f. ha unicamente lo scopo di assicurare della stabilità e serietà dell'accordo, mentre i creditori non aderenti non sono vincolati e dovranno essere pagati secondo le ordinarie e precedenti scadenze previste (con l'unica eccezione,

apportata dalla conversione del d.l. sviluppo n. 83/2012, della possibilità di introdurre una moratoria sino a 120 giorni).

Non sminuisce la portata sistematica delle precedenti considerazioni il fatto che anche l'accordo (o meglio la sua pubblicazione) possa produrre effetti c.d. protettivi (in dottrina icasticamente riassunti con l'espressione *automatic stay*), considerato che l'effetto di tutelare il patrimonio e la credibilità del debitore da iniziative di singoli creditori ostili è comunque collegato all'esclusiva iniziativa dell'imprenditore in crisi, attraverso la pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, senza alcuna mediazione del Tribunale, né attraverso una formale ammissione (che come si è detto manca), né attraverso la concessione di termini (come previsto dal nuovo art. 161 co. 6 l.f. nell'ipotesi di pre-concordato o nel procedimento di inibitoria di cui all'art. 182 bis co. 6 e 7 l.f.).

3. Le opposizioni proposte: profili formali

Con atto contenente osservazioni e contestazioni all'omologa, depositato in cancelleria il 16/09/2013, il sig. V. – in qualità di socio di minoranza (10% delle azioni) e di asserito creditore pretermesso per non precisati compensi quale Consigliere di Amministrazione della stessa società istante – ha concluso ritenendo che alla luce di quanto espresso nella propria memoria l'accordo di ristrutturazione proposto da S. s.p.a. non possa essere omologato.

I motivi di opposizione si compendiano: a) nella ritenuta incompatibilità dell'attestatore dott. Fe. a svolgere i compiti di cui all'art. 182 bis l.f.; b) in una serie di contestazioni svolte nei confronti dell'operato degli organi amministrativi della stessa società ed oggetto di denuncia al collegio sindacale, ex art. 2408 c.c.; c) in una serie di rilievi che vorrebbero dimostrare la non attuabilità del piano.

Con distinto ricorso in opposizione all'omologazione, dep. il 24/09/2013, anche il sig. Fa. Gianluca ha svolto rilievi e, riprendendo quanto già descritto dal socio V. in un non meglio precisato "blog" aperto su sito internet, ha dedotto l'inattendibilità dei dati di bilancio assunti a fondamento del piano e la non attuabilità delle vendite immobiliari previste per la sua realizzazione. Entrambe dette opposizioni non possono trovar accoglimento per i motivi che seguono.

3.1.

Con riferimento all'opposizione proposta dal sig. V., in via del tutto pregiudiziale ne occorre rilevare l'irritualità ed inammissibilità in quanto proposta in proprio e senza l'assistenza di patrocinio legale. La memoria depositata in cancelleria in data 16/09/2013, infatti, non reca alcuna delega difensiva ed è sottoscritta personalmente e presentata a questo Tribunale sotto forma di annotazioni ed osservazioni che se appaiono tali da integrare una (a prescindere dalla fondatezza nel merito) denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c., non può tuttavia configurare la forma di un atto oppositivo tale da promuovere una formale opposizione all'omologazione la cui decisione, ex art. 182 bis co. 4 l.f. è demandata al tribunale (cfr. *"il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato"*).

L'art. 82 c.p.c. introduce in via generale l'onere del patrocinio legale nei procedimenti davanti al Tribunale, salvo "i casi in cui la legge dispone diversamente" e tale inciso è stato ripetutamente ritenuto di stretta interpretazione, sì da ritenere la sussistenza dell'obbligo del difensore anche nei procedimenti c.d. in camera di consiglio (cfr. Cass. 6 dicembre 2012, n. 26168 in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e Cass. 29 marzo 2006, n. 7128 sulla determinazione del compenso degli arbitri).

Ne deriva l'irritualità ed irrilevanza dell'opposizione proposta in proprio dal sig. V. con la memoria dep. il 16/09/2013.

Si deve aggiungere, sotto tale profilo, che anche la memoria con la quale lo stesso sig. V. si è costituito nel presente procedimento a mezzo difensore, in data 2 ottobre 2013, appare tardiva ed irrilevante al fine di sanare la decadenza ed inammissibilità in cui lo stesso è incorso.

Detta costituzione, infatti, non può che spiegare effetti *ex nunc* e, in quanto avvenuta dopo lo spirare del termine di decadenza di 30 giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 182 bis co. 3 l.f., non può che ritenersi tardiva.

Né può soccorrere al riguardo una eventuale applicazione analogica dell'art. 182 c.p.c. Da un lato perché nessun termine per la sanatoria è stato concesso alle parti, bensì più semplicemente un rinvio per discussione e per consentire un più ampio contraddittorio, peraltro già assicurato alla prima udienza del 30 settembre scorso. Dall'altro, ed ancora prima, perché l'art. 182 cpc – neppure invocato dalla difesa del sig. V. – può consentire la sanatoria di vizi della procura, ma non può produrre effetti salvifici rispetto all'inesistenza o totale mancanza di essa.

Com'è noto, l'art. 46, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) ha sostituito il comma secondo dell'art. 182 c.p.c., prevedendo che *“Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”*.

Anche l'ipotesi di rilascio di nuova procura, quindi, è ricollegato indefettibilmente dalla norma o all'esistenza di una iniziale procura inidonea

per difetto di rappresentanza della parte che l'ha rilasciata, oppure al caso in cui la delega sia affetta da vizi che determinano la nullità della stessa; tanto appare conforme al noto insegnamento della Cass. Sez. Unite n. 10706/06, secondo cui occorre distinguere tra procura nulla (provvisoriamente efficace perché riconducibile alla parte fino alla declaratoria di nullità) e procura inesistente, inidonea a spiegare effetti giuridici. La sanatoria, pertanto, non può che presupporre l'esistenza giuridica dell'atto dal quale rimuovere il vizio, come si evince dal fatto che l'art. 125 cpc è rimasto immutato.

Conseguentemente l'opposizione svolta dal sig. V. non può essere censita in questa sede quale formale opposizione all'omologazione, considerato che, come già indicato, la prima memoria tempestivamente proposta era priva di delega difensiva ed irrituale, mentre la formale costituzione a mezzo difensore è avvenuta quando il termine perentorio era già scaduto (sulla natura perentoria del termine risulta orientata l'unanime dottrina e prevalente giurisprudenza di merito, sia in relazione alla natura dell'accordo di ristrutturazione di cui si è detto al paragrafo 2, sia in correlazione della gravità degli effetti, per i creditori e lo stesso debitore in crisi, che deriverebbero da una interpretazione difforme). Detta perentorietà sconta, inoltre, come già avvertito con il decreto con cui è stata fissata la prima udienza del 30 settembre 2013, la non applicazione della sospensione del termine feriale. Depongono in tal senso i dati già ricordati nel precedente paragrafo 2, nonché l'evidente considerazione che se il legislatore ha voluto che nel termine di gg. 60 – nel quale è accordato l'effetto protettivo di cui all'art. 182 bis co. 3 l.f. – sia tendenzialmente esaurito il procedimento bifasico di deposito negoziale dell'accordo con ricezione delle eventuali opposizioni e successivo svolgimento del procedimento di omologazione, allora si deve necessariamente ritenere che lo stesso legislatore abbia inteso ritenere perentorio il termine per svolgere le opposizioni di 30 gg., posto che diversamente opinando si finirebbe, a ridosso del periodo feriale ed aggiungendo automaticamente il periodo di 45 gg., per non permettere mai lo

svolgimento fisiologico della eventuale fase di opposizione senza il rischio – deleterio per gli stessi creditori – di iniziative individuali o la costituzione di diritti di prelazione che sconvolgerebbero l’assetto del passivo riguardato nell’accordo stesso.

Né può essere invocata sul punto quella giurisprudenza, peraltro minoritaria, che ritiene che il termine concesso dal Tribunale nel caso diverso di pre-concordato o concordato “in bianco”, ex art. 161 co. 6 l.f., sia sottoposto alla sospensione feriale, atteso che nella presente fattispecie il termine di 30 giorni è, appunto, un termine non giudiziale ma fissato direttamente dalla legge al fine di conseguire superiori esigenze di certezza ed evitare iniziative c.d. “aggressive” che potrebbero determinare le accennate conseguenze sfavorevoli per gli stessi creditori.

3.2.

Neppure può essere censito, in quanto privo di legittimazione ed interesse concreto ed attuale, l’atto di opposizione proposto dal sig. Fa. Gianluca.

E’ noto, e non vi sono ragioni per discostarsene, che l’espressione “*ogni altro interessato*” contenuta nell’art. 182 bis co. 3 l.f. cit. è oggetto generalmente di una interpretazione non restrittiva.

La condivisibile decisione resa da Trib. Bologna, 17 novembre 2011 (consultabile su www.ilcaso.it) infatti evidenzia che “*In tema di legittimazione ad agire, dottrina e giurisprudenza hanno in più occasioni affermato che con l’espressione "qualunque interessato" la legge ha inteso garantirsi l’afflusso della maggiore quantità possibile di elementi utili al giudizio*”.

Le possibilità interpretative in senso ampliativo non sono, tuttavia, illimitate, come la stessa decisione ha evidenziato allorchè, ad esempio, ha escluso la legittimazione del socio di minoranza (situazione nella quale peraltro si trova il sig. V. Luigi): “*il socio di società di capitali non ha alcun interesse, né*

legittimazione, ad opporsi all'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società ai sensi dell'articolo 182 bis, legge fallimentare”.

Nella specie, il sig. Fa. si afferma acquirente di una unità immobiliare e del relativo posto barca (*rectius* diritti superficiali e di ormeggio) nel complesso di Marinara, sito a Marina di Ravenna e deduce, quale requisito di legittimazione ed interesse all'omologazione, l'aver interesse a che non si verifichi la decadenza della concessione demaniale in forza della quale la società S. spa detiene, amministra e compie atti dispositivi delle citate unità immobiliari e posti barca.

E' evidente che non si tratta di un interesse concreto ed attuale, ma di un mero auspicio a che si realizzi l'obiettivo che lo stesso accordo di ristrutturazione persegue in modo puntuale ed attendibile, tanto è vero che – come si dirà anche oltre – dal raggiungimento dell'accordo con le banche e dall'ottenimento della finanza ponte necessaria alla realizzazione della prima parte del piano la ricorrente ha ottenuto l'importante risultato di bloccare il procedimento amministrativo di decadenza dalla concessione demaniale (vds. docc. 6 e 6 bis allegati al ricorso, seguito dal doc. 13 bis di conclusione del procedimento di decadenza attivato ex art. 47 Cod. Nav. e reg. att. in ordine alla Concessione demaniale marittima n. 11 del 30/03/2005 rilasciata alla società S. s.p.a.).

L'interesse ad opporsi all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti può quindi essere esteso sino a ricomprendere coloro che sarebbero danneggiati dalla produzione degli effetti dell'accordo omologato (essenzialmente stabilità dei pagamenti e degli atti compiuti in forza dell'accordo medesimo) ma non può riguardare soggetti che vantano meri auspici o posizioni assimilabili ad un interesse di fatto, del tutto generico, non tutelabile giuridicamente e che, a ben vedere, neppure collide con quello fatto valere dalla società debitrice. La già citata decisione del Trib. Bologna ha sul punto osservato che *“l'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, legge fallimentare non è un vero e proprio*

mezzo di impugnazione, in quanto gli effetti contrattuali prodotti tra i contraenti sono del tutto indipendenti dal provvedimento di omologa. L'interesse ad opporsi alla omologa dell'accordo di ristrutturazione deve, pertanto, essere valutato esclusivamente con riferimento all'interesse concreto a non subire gli effetti che all'omologa conseguono, costituiti dalle esenzioni degli atti esecutivi dell'accordo dalla revocatoria fallimentare e dai reati di bancarotta (artt. 67, comma 2, lett. e) e 217 bis, legge fall.)”.

4. Segue: profili di merito

Per mere esigenze di completezza, qualora i pur assorbenti rilievi formali che precedono non fossero ritenuti ostativi all'esame del merito delle osservazioni od opposizioni promosse, e nella convinzione che comunque – anche in assenza di opposizioni – permanga un potere di valutazione del tribunale in ordine all'effettivo raggiungimento delle maggioranze richieste, all'assenza di profili di nullità, alla attuabilità del piano sotteso all'accordo come desumibile attraverso un vaglio di coerenza e logicità dell'asseverazione compiuta dal professionista di cui all'art. 182 bis co. 1 l.f., si impongono le seguenti considerazioni.

Dal punto di vista formale *nulla quaestio*: la maggioranza del 60% risulta ampiamente superata, posta la rilevanza dell'esposizione bancaria rispetto ai residui debiti della società S. s.p.a. (vds. doc. 10 elenco dei creditori estranei rispetto all'entità dei crediti oggetto di complessiva regolamentazione pattizia). Nessun profilo di illegittimità risulta poi individuabile nell'accordo e nel piano sottostante.

Quanto alle ulteriori verifiche, come detto, non si tratta di mettere in discussione il *quomodo* del piano, nel senso che non è consentita in questa fase una censura o una valutazione della discrezionalità imprenditoriale e, quindi, delle singole azioni attraverso le quali il debitore, con l'accordo dei suoi

creditori, si propone di raggiungere un livello di ristrutturazione del debito tale da consentirne la sopravvivenza e l'auspicabile rilancio.

La già citata decisione del Trib. Bologna, seguendo l'opinione indubbiamente maggioritaria sul punto, ha affermato che: *“in tema di legittimazione a proporre opposizione alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis, legge fallimentare, occorre tenere distinto il piano della legittimazione, che assicura un'ampia partecipazione alla fase dell'omologazione ai creditori ma anche ai portatori di interessi concretamente perseguibili attraverso l'opposizione, da quello dell'oggetto della valutazione del tribunale, il quale non può vagliare questioni che non attengono ai presupposti di accesso della procedura, quali la documentazione da allegare, le caratteristiche ed i vizi della relazione dell'esperto, l'adesione del 60% dei crediti e la attuabilità dell'accordo con riferimento alla idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei. Non potrà, invece, il giudice dell'omologa prendere in considerazione profili di merito delle opzioni che le parti hanno trasfuso nel negozio o nei negozi costruiti a fini ristrutturativi e che, come detto, non si riflettono sul proprium valutativo del tribunale chiamato ad omologare e cioè la capacità di quel piano di garantire il superamento della crisi attraverso il pagamento dei creditori estranei”.*

Ora, se sul punto della legittimazione già si è detto (nel senso che anche una opzione estensiva non può però allargarsi a situazioni di mero fatto, mediate, e in parte neppure oppositive alle istanze perseguire con l'accordo), nel merito occorre aggiungere che:

- a) la contestazione dell'indipendenza dell'attestatore dott. Fe. appare del tutto generica e riguardante profili che coinvolgono soggetti terzi (tal dott. Tullini), né può determinare un “inquinamento” del parametro dell'indipendenza così come precisato dalla recente modifica dell'art. 67 co. 3 lett. d) l.f. il fatto che l'attestatore possa o meno aver partecipato – ma senza alcun ruolo – all'assemblea del 28 giugno 2013 che, peraltro, dallo

- stesso sig. V. risulta accolta con soddisfazione e votata favorevolmente (vds. p. 4 della memoria dep. il 16/09/2013);
- b) le contestazioni sulla non attuabilità dell'accordo (forse dovrebbe ritenersi del piano) come si è detto coinvolgono profili di merito e discrezionalità imprenditoriale non censibili in questa sede; in più punti la memoria del socio V. coinvolge argomentazioni che, al più, potrebbero e di fatto sono oggetto di altre impugnative o ricorsi consentiti in sede endosocietaria ma che non toccano i profili "esterni" derivanti dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione; in più punti, inoltre, la memoria del sig. Fa. sembra ripercorrere argomenti oggetti di un contenzioso con la società in questa sede irrilevanti (e questo a voler tacere di come una valutazione sommaria induca a ritenere lo stesso addirittura debitore e non creditore di S. s.p.a.: vds. doc. 1 allegato alla memoria integrativa della ricorrente);
- c) le censure, ancora, mettono in dubbio l'attuabilità dell'accordo sotto il profilo della presunta inidoneità del piano a garantire i flussi finanziari necessari al suo adempimento (vuoi per una ritenuta minor cubatura vendibile, vuoi per un minor prezzo ricavabile attesa la stagnazione di mercato), ma anche a questo riguardo si deve rilevare che le stesse non sono valutabili in questa sede a meno di rilevare antinomie, contraddizioni, o difetti di logicità intrinseche e contenute nella relazione dell'attestatore che, nella fattispecie in decisione non si rinvencono. Il piano infatti prevede la realizzazione delle vendite immobiliari a partire dal 2017 e sotto questo profilo appare particolarmente prudentiale e già sconta l'attuale situazione di stasi del mercato immobiliare. Inoltre, l'accordo prevede grazie all'afflusso di nuova finanza l'integrale pagamento dei creditori estranei e, da questo punto di vista, non può che essere svolta una prognosi favorevole, attesa la già concessa prima *tranche* di finanziamenti in prededuzione sulla scorta del provvedimento autorizzativo di questo Tribunale in data 09/08/2013;

d) l'asserito credito per compensi quale amministratore vantato dal sig. V. ammonta, nella più benevola delle ipotesi, a circa 6.000 – 7.000 Euro e, come acclarato nel corso dell'udienza del 3 ottobre u.s., nelle casse della società vi sono liquidità molto superiori a detto importo e "libere", cioè non destinate ad altri pagamenti in forza del piano; non vi è perciò anche da questo punto di vista alcun rischio che l'eventuale credito del sig. V. non venga regolarmente pagato, una volta accertato; né sul punto occorre disporre alcun accantonamento (neppure richiesto): "nell'accordo di ristrutturazione (sia nella fase cautelare che in quella dell'omologazione) non deve essere disposto accantonamento per il credito contestato (che non va conteggiato nelle percentuali di legge), in quanto tale credito, se ed in quanto verrà accertato, dovrà essere pagato al 100% al di fuori dello stesso accordo, il quale non è destinato a perdere efficacia per questo solo motivo" (Trib. Vicenza, 17 maggio 2013);

e) da ultimo, le censure mosse dai sigg. V. e Fa. non contengono alcuna azione propositiva alternativa, nel senso che si limitano ad esporre valutazioni pessimistiche ma non individuano alcuna soluzione imprenditoriale o negoziale più idonea di quelle contenute nel piano che, va aggiunto, nello stesso interesse dei soci e dei creditori di S. s.p.a., ha già di per sé raggiunto l'apprezzabile obiettivo di determinare la cessazione del procedimento amministrativo di decadenza dalla concessione demaniale che, ove adottata, avrebbe invece con certezza determinato un fortissimo depauperamento dell'attivo e la messa in discussione della stessa vita imprenditoriale di S. s.p.a., con esiziali ricadute sul ceto creditorio, sul valore delle partecipazioni sociali e sulla stessa esposizione dei fideiussori.

In definitiva l'accordo proposto da S. s.p.a. deve essere omologato.

Nulla sulle spese attese la natura del procedimento.

PQM

Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f., concluso in Milano il 01/08/2013 fra la società S. S.P.A., da un lato, e Intesa San Paolo s.p.a., Unicredit s.p.a. e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., dall'altro, pubblicato nel Registro delle Imprese dalla CCIA di Ravenna in data 26/08/2013.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per la pubblicazione nel Registro delle Imprese del presente decreto.

Ravenna, 10/10/2013

Il Presidente

Dott. B. Gilotta

IL CASO.it